

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 aprile 2006, n. 18.

Modifica dei confini fra i comuni catastali di Chiusa e
Lazfons Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2006, n. 0175/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi
da parte della Direzione generale e per la valutazione della
congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale
medesima. Approvazione Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2006, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme
per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali
e la prevenzione del randagismo) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2006, n. 20.

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento . Pag. 5

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2006, n. 12.

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del
consiglio regionale della Campania Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 aprile 2006, n. 18.

Modifica dei confini fra i comuni catastali di Chiusa e Lazfons.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 65 del 16 gennaio 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I confini fra i comuni catastali di Chiusa e Lazfons sono modificati in conformità alla planimetria allegata - tabella A.

2. Sono disposte le variazioni dei dati catastali e delle rispettive iscrizioni tavolari conseguenti alla modifica dei confini.

Art. 2.

1. Non deve procedersi al ripristino del Libro fondiario relativamente alle particelle catastali interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
registro n. 1, foglio n. 11.

06R0375

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2006, n. 0175/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto altresì l'art. 90 bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

Visto il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima» emanato con proprio decreto 17 settembre 2004, n. 0298/Pres.;

Atteso di dover regolamentare l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione generale anche alla luce delle competenze successivamente introdotte in materia di qualità e semplificazione amministrativa, di attività statistica e di promozione dello sviluppo sostenibile;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 42, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2006, n. 1073;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 5 giugno 2006

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima.

Art. 1.

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione da parte della Direzione generale dei seguenti beni e servizi:

a) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature ed attrezzature informatiche varie (hardware e software), materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed attrezzature ottiche ed elettroniche per la registrazione e la riproduzione di suoni ed immagini, apparecchi audiovisivi e televisivi, macchine e strumenti da calcolo, fornitura di pannelli e lavagne luminose; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento o anche dati on-line;

d) materiali e attrezzature d'ufficio, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio, oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale competente, il cui acquisto risulti indifferibile o urgente;

e) beni e servizi per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative formative e di qualificazione nell'ambito dell'attività di supporto al Comitato di direzione e alla conferenza dei dirigenti, ivi comprese le spese per colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio;

f) beni e servizi per minuta rappresentanza, quali colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all'amministrazione o di riunioni prolungate del Direttore generale o del Direttore della comunicazione, ad adeguati livelli di rappresentanza;

g) dati dell'ISTAT e di altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati, incluso il relativo software operativo;

h) beni e servizi per la produzione di lavori tipografici e supporti multimediali finalizzati alla promozione della qualità e della semplificazione amministrativa;

i) beni e servizi per l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione ad iniziative formative e di qualificazione in tema di qualità e semplificazione amministrativa;

j) beni e servizi per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti della metodologia di Agenda 21 quali:

1) lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;

2) produzione di supporti multimediali;

3) progettazione e realizzazione di messaggi promozionali nonché per la loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;

4) organizzazione di convegni e seminari, locazione, allestimento ed abbellimento della sala adibita alle riunioni, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;

k) beni e servizi per la formazione di potenziali partner della comunità regionale e di addestramento dei facilitatori, quali:

1) compensi per relazioni;

2) fornitura e riproduzione, anche su supporto multimediale, di materiale relativo ad attività di formazione.

l) beni e servizi per la promozione dell'attività della Regione, attraverso forme espressive sia tradizionali che multimediali, quali:

1) lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;

2) realizzazione di pubblicazioni illustranti l'attività delle varie strutture dell'Amministrazione regionale;

3) produzione di supporti multimediali;

4) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali nonché loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;

5) affissione e diffusione di manifesti;

6) fasi propedeutiche alla realizzazione dei lavori di cui ai punti 1), 2) e 3) nonché di preparazione per la loro successiva diffusione;

m) servizi fotografici destinati alla promozione dell'attività della Regione;

n) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali locazione, allestimento ed abbellimento della sala adibita alle riunioni, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e per quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni.

Art. 2.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui all'art. 1 possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o di opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto.

Art. 3.

Limiti di importo

1. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) h) e i) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 10.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Per la tipologia di cui all'art. 1, lettera f) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 500,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

3. Per la tipologia di cui all'art. 1, lettera g) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 3.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

4. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettere j), k), l) e m) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

5. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettera n), l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 50.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

6. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 4.

Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario

1. Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 avviene previa richiesta di preventivi, o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1, sono redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e di consegna nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Nella lettera d'invito sono specificati i criteri di scelta del contraente, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi nonché richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono riportare le medesime indicazioni previste dalla lettera d'invito.

5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere comunicati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un unico contraente

1. È consentito il ricorso ad un unico contraente:

a) nei casi di unicità o di specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di Euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Nel caso di ricorso ad un unico contraente, la richiesta di preventivo e la relativa offerta può essere effettuata anche attraverso lo scambio di posta elettronica ed è conservata agli atti.

Art. 6.

Spese di minuta rappresentanza

1. Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano nel caso di acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 1, lettera f).

Art. 7.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'Amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 8.

Regolare esecuzione

1. I beni e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo o verifica della regolare esecuzione da parte del personale di categoria non inferiore alla C nominato dal dirigente della struttura competente alla spesa.

Art. 9.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

Art. 10.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il Direttore generale dispone le spese per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1.

2. Il Direttore della comunicazione dispone le spese per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1, lettere l), m) e n).

Art. 11.

Funzionario delegato

1. All'effettuazione delle spese per acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 può procedersi anche a mezzo funzionario delegato, individuato tra il personale di categoria non inferiore alla D.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi emessi su apertura di credito intestata al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale.

3. In caso di provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito di cui al comma 2.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14.

Parere di congruità

1. Il parere di congruità sulle forniture di beni e servizi è espresso dal Dirigente della struttura competente alla spesa.

Art. 15.

A b r o g a z i o n i

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2004, n. 0298/Pres. è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2006, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 43/1995

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

«2. La commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario della struttura della giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;

c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);

d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;

e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

f) due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali;

g) un rappresentante della struttura della giunta regionale competente in materia di caccia.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 43/1995

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 43/1995 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 103,00 a € 622,00, se la violazione è commessa dal medico veterinario nell'esercizio delle sue funzioni;

b) da € 50,00 a € 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 maggio 2006.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2006, n. 20.**Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Oggetto della legge**

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni relative:

- a) alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;
- b) alle acque destinate all'utilizzazione agronomica di cui all'art. 112, del decreto legislativo;
- c) alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art. 113, del decreto legislativo;
- d) alle acque di restituzione di cui all'art. 114, comma 1, del decreto legislativo;
- e) alle acque di miniera o perforazione;
- f) agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
- g) al coordinamento con e tra gli strumenti di pianificazione;
- h) alla tutela delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III, sezione II, titolo II, capo II, del decreto legislativo;
- i) agli obiettivi di qualità ambientale e ai limiti di emissione.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) **abitante equivalente (AE):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
- b) **acque di lavaggio:** acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'art. 13;
- c) **acque di restituzione:** acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da sondaggi e perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano:
 - 1) prelevate a seguito di concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 - 2) restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate;
- d) **acque meteoriche dilavanti (AMD):** acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti

non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'art. 8, comma 8;

e) **acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):** acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'art. 13;

f) **acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC):** acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art. 8, comma 8;

g) **acque meteoriche di prima pioggia (AMPP):** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superficie coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

h) **acque per utilizzazione agronomica:** gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, ovvero le acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui all'art. 74, comma 1, lettera o) del decreto legislativo;

i) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

j) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

k) **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

l) **agglomerato:** area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

m) **agglomerato a forte fluttuazione:** agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;

n) **aree pubbliche:** le strade, come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;

o) **autorità di ambito territoriale ottimale (AATO):** l'autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»);

p) **corpo idrico superficiale interno:** ogni componente naturale ed artificiale nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente rappresentato nella cartografia della Regione Toscana come definito nel regolamento di cui all'art. 13;

q) **fognatura mista:** la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;

r) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;

s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;

t) impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici

u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di lavamento;

v) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

w) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

x) terminali di scarico della fognatura bianca: i manufatti terminali delle condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo separato recapitanti direttamente nel ricettore finale.

Art. 3.

Flussi informativi e programmi di controllo

1. Le province, i comuni, le AATO, i gestori, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai decreti previsti dall'art. 75, comma 5, del decreto legislativo, allo scopo di soddisfare le richieste di informazioni dello Stato, dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della Unione europea definite dal decreto medesimo.

2. La definizione dei programmi di controllo di cui all'art. 128 del decreto legislativo è attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

3. I soggetti di cui al comma 2 attuano i programmi di controllo tramite l'ARPAT ai sensi della normativa in materia.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE METEORICHE, DI RESTITUZIONE

Art. 4.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della provincia.

2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del comune.

3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'ente locale risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia.

5. La provincia è l'autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo.

6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento:

a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia;

b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 5.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell'AATO.

3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

4. La Regione, nel regolamento di cui all'art. 13, determina i criteri e le modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all'art. 13.

5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.

6. È attribuita all'AATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, ivi incluse delle AMC ad esse assimilate ai sensi della presente normativa, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.

7. È altresì attribuita all'AATO la determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali. Per la determinazione di tale corrispettivo, che deve essere calcolato a livello di singolo impianto, l'AATO fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

Art. 6.

Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico

1. La giunta regionale, nel regolamento di cui all'art. 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del decreto legislativo.

2. La giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 13, disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.

Art. 7.

Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Il comune approva il progetto definitivo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo, previo parere vincolante della provincia e dell'AATO, per quanto di loro competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque.

Art. 8.

*Scarico di acque di prima pioggia
e di acque meteoriche dilavanti contaminate*

1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:

- a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
- b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
- c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.

3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore del servizio idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale.

6. Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 13, nella condotta bianca delle fognature separate.

7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali.

8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:

- a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'art. 13, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e);
- b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'art. 13, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e).

9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9.

Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate

1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
- b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
- c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.

2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.

3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.

Art. 10.

Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

1. L'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è rilasciata dalla provincia competente contestualmente all'autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21.

2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, i cui esiti devono essere comunicati alla provincia competente nelle forme definite dal regolamento di cui all'art. 13.

3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia effettuata da due gestori diversi, la provincia provvede a coordinare temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la modifica d'ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti finali separati per ciascun gestore.

4. Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di autorizzazione per l'intero sistema è presentata alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione. La provincia che riceve la domanda coordina l'istruttoria necessaria a determinare le condizioni per l'autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna per il proprio territorio di competenza.

5. Al fine di rispettare i requisiti previsti all'art. 21, per gli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'art. 15, comma 2, lettera d), disposti dalla provincia, il gestore della pubblica fognatura o il gestore dell'impianto di depurazione, per singoli scarichi in fognatura, può richiedere all'AATO la variazione dei limiti di emissione per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo. Nell'istanza il richiedente dichiara l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità anche di soluzioni tecniche riguardanti più scarichi contemporaneamente, a fronte dei benefici ambientali conseguibili con l'adozione di altre soluzioni diverse da quella della riduzione dei limiti di emissione.

6. A seguito della richiesta di cui al comma 5, l'AATO può disporre la modifica d'ufficio di autorizzazioni allo scarico in essere, previa verifica della sussistenza delle attestazioni del richiedente, in collaborazione con l'ARPAT.

7. L'attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla provincia novanta giorni prima dell'ingresso in esercizio. La provincia valuta l'influsso del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all'esercizio sulla base dell'autorizzazione in essere.

8. Per ogni scaricatore di piena di classe B2 la richiesta di autorizzazione allo scarico della fognatura o dell'impianto di depurazione riporta anche una scheda tecnica i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13.

Art. 11.

Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione

1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933.

2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell'ARPAT, sentite le AATO e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 13.

3. I piani d'ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al servizio idrico integrato.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 114, escluso il comma 1, del decreto legislativo, alle quali la provincia si attiene.

5. Il rilascio di acque di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo, si intende approvato con l'approvazione del progetto di gestione dell'invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.

6. La giunta regionale, nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, si attiene ai seguenti criteri:

a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;

b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque restituite;

c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.

7. Il concessionario è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto prescritto dalla provincia nel disciplinare di concessione, ed all'invio semestrale dei risultati alla provincia ed all'ARPAT;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.

8. Il presente articolo non si applica:

a) alle acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguiti a scopi minerari o geotermici che sottostanno alla specifiche discipline;

b) alle pratiche di irrigazione di piante.

9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite.

Art. 12.

Acque destinate all'utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica, come definita dall'art. 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell'art. 112, comma 1, del decreto legislativo, per:

a) gli effluenti di allevamento;

b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo;

d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 112, comma 2, del decreto legislativo.

2. La comunicazione di cui all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 13, dal rappresentante legale dell'azienda che produce gli effluenti e le acque destinate all'utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto ministeriale di cui all'art. 112, comma 2, del decreto legislativo.

3. Il regolamento di cui all'art. 13, detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente articolo in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 112, comma 3, del decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

4. La giunta regionale nell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, si attiene ai seguenti criteri:

a) le tecniche di distribuzione assicurano:

1) la tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;

2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;

3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;

4) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi;

b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.

Art. 13.

Regolamento regionale

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:

a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II;

b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;

c) i trattamenti appropriati di cui all'art. 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;

d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica;

e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all'art. 12;

f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie:

1) indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'art. 10, comma 1 e per il trattamento delle AMPP di cui all'art. 8, comma 5;

2) l'elenco delle attività, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all'art. 11, comma 2;

h) i criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'art. 105, comma 5, del decreto legislativo;

i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'art. 15, comma 4;

l) i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p);

m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informativi;

n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'art. 10, comma 8;

o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all'art. 10, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che disciplinano l'esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICHE FOGNATURE, AGLI ALLACCIAMENTI, AGLI SCARICATORI DI PIENA E AI TERMINALI DI SCARICO DELLE FOGNATURE BIANCHE.

Art. 14.

Obbligo di allacciamento

1. Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo.

2. I nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:

a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;

b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;

c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.

3. In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l'allaccio con propria ordinanza.

Art. 15.

Classificazione

1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e recapito delle acque iniettoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle seguenti categorie:

a) classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate;

b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;

c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato I alla parte III del decreto legislativo.

d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato I alla parte III del decreto legislativo.

3. L'attribuzione delle classi è di competenza del gestore della pubblica fognatura che ne da comunicazione alla provincia, all'AATO ed all'ARPAT per quanto di loro competenza.

4. La comunicazione di cui al comma 3, contiene le informazioni necessarie per identificare e caratterizzare gli scaricatori di piena e i terminali di scarico delle fognature bianche, ai sensi delle prescrizioni e della scheda tecnica contenute nel regolamento di cui all'art. 13.

Art. 16.

Caratteristiche degli scaricatori di piena

1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di tutela delle acque.

2. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1 garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimi o distali.

3. Gli scaricatori di piena di classe B2 di nuova realizzazione garantiscono valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore, e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimi o distali tenuto conto anche del livello delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato I alla parte III del decreto legislativo, veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.

4. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE

Sezione I

COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 17.

Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque

1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, integrative di quelle di cui alla normativa regionale vigente.

2. Gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti, competenti al rilascio delle autorizzazioni, integrano ed attuano le previsioni della presente legge e del piano di tutela delle acque per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

Sezione II

TUTELA DELLE ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE

Art. 18.

Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura

1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con l'art. 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate con apposita condotta sottomarina.

2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una profondità non inferiore a venticinque metri.

3. L'ubicazione, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina sono scelti sulla base di precisi studi mirati ad assicurare la buona conduzione e manutenzione del sistema di scarico da parte del titolare e a verificare che le condizioni meteorologiche, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da allontanare convenientemente lo scarico dalla costa e siano garantiti il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

4. Gli studi di cui al comma 3, propongono una soluzione alternativa, che dia le stesse garanzie ambientali ed igienico-sanitarie, nei casi in cui le condizioni previste al comma 2 siano inattuabili a seguito di:

a) particolari conformazioni dei fondali costieri;

b) motivazioni tecniche ambientali;

c) per eccessiva onerosità in rapporto ai benefici ambientali ottenuti.

5. Nel caso di cui al comma 4, la provincia valuta la proposta alternativa fatta e se del caso può autorizzare lo scarico in difformità alle prescrizioni del comma 2, fermo restando l'obbligo da parte del titolare dello scarico di garantire localmente, con oneri economici a proprio carico, il raggiungimento e il mantenimento di prefissati obiettivi di qualità ambientale e di quelli relativi ai corpi idrici a specifica destinazione.

6. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi bivalvi gasteropodi anche a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca.

Art. 19.

Acque dolci idonee alla vita dei pesci

1. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico adotta nell'atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai fini del mantenimento della qualità necessaria al conseguimento e mantenimento della conformità alla vita dei pesci nei tratti designati dalla Regione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo.

2. Al presidente della provincia spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque a tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci.

Art. 20.

Acque superficiali destinate alla potabilizzazione

1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell'area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo e classificate ai sensi dell'art. 80 del medesimo, l'ente che autorizza lo scarico detta disposizioni specifiche per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica.

2. In presenza di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne possano compromettere l'uso idropotabile, la provincia prescrive, ove necessario, ai soggetti interessati particolari interventi per diminuire l'apporto inquinante e la diminuzione dei diritti di prelievo di acque al fine di aumentare il deflusso minimo vitale in alveo, determinazione modalità e durata senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi.

3. Qualora, al fine di migliorare la qualità delle acque derivate per il successivo uso potabile, sia ritenuto necessario cambiare le posizioni relative alla presa di acqua o il punto di scarico delle acque reflue urbane che ne compromette la qualità, il soggetto gestore privilegia le soluzioni più economiche a parità di tutela ambientale.

Sezione III

OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E LIMITI DI EMISSIONE

Art. 21.

Limiti di emissione nei corpi recettori

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 124, comma 10, del decreto legislativo e dell'art. 17, comma 2, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell'art. 17, comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.

3. Il comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) limiti diversi da quelli previsti dall'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, del decreto legislativo;

b) limiti diversi non possono essere stabiliti per scarichi direttamente adducanti a corpi idrici significativi nei quali non sia già stato raggiunto lo stato di qualità ambientale di buono;

c) il limite diverso non deve compromettere il mantenimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione;

d) non è applicabile per scarichi adducanti ad acque lacustri, a basso ricambio.

4. Nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa può disporre, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.

5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque, la provincia può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall'art. 16, anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.

7. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione dell'efficacia depurativa, il gestore:

a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall'impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, alla provincia, al comune, all'AATO, all'ARPAT ed alla azienda U.S.L. competenti per territorio;

b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla provincia, al comune, all'AATO, all'ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.

8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell'intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'art. 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali le province seguono i criteri individuati nel regolamento di cui all'art. 13.

Capo V

S A N Z I O N I

Art. 22.

S a n z i o n i

1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative finzioni di amministrazione attiva.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del decreto legislativo.

4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 12.000,00.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'art. 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Norme finali

1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell'ambiente due o più delle tipologie di acque definite all'art. 2, e per le quali è previsto da parte dell'ente competente il rilascio di qualsiasi atto di consenso, l'ente competente alla ricezione delle domande è la provincia.

Art. 24.

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti

1. Gli scarichi di AMPP di cui all'art. 8, commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'art. 8, comma 5.

4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.

5. Agli scarichi di AMC di cui all'art. 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.

Art. 25.

Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate

1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, i gestori della pubblica fognatura e/o dell'impianto di depurazione comunicano alla provincia, all'AATO ed all'ARPAT gli esiti della classificazione, di cui all'art. 15, effettuata sugli scaricatori di piena in esercizio.

3. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, i gestori della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione relativamente agli scaricatori di piena:

a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di competenza dall'AATO, di otto anni per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data dall'atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi relativi agli scaricatori di classe B2;

b) quantificano le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma stesso;

c) richiedono, ove necessario, l'autorizzazione allo scarico alla provincia identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l'applicazione dei commi 5, 6 e 7.

4. Nel caso in cui il programma di cui al comma 3 faccia carico a soggetti diversi, l'AATO coordina tra i diversi soggetti la redazione di un programma unificato.

5. La provincia autorizza l'esercizio in via provvisoria degli scaricatori di piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo. L'esercizio in via provvisoria è disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti dalla presente normativa al fine:

a) della salvaguardia dell'integrità della rete fognaria;

b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da essi attuato.

6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 16, 17, 21, e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell'accordo di programma di cui al comma 5.

7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

8. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori delle condotte bianche delle fognature separate attestano, per ogni agglomerato, alla provincia e all'AATO che nelle reti non siano allacciati scarichi di acque reflue.

9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di diluizione di cui alla normativa vigente.

Art. 26.

Norme transitorie per le acque reflue urbane

1. Al fine di aumentare la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili e concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse nonché sostenere le portate dei corpi idrici ricettori, con particolare riguardo per quelle di magra, la giunta regionale, ai sensi art. 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di definire i piani d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo e dal piano di tutela delle acque. L'accordo può stabilire che i soggetti gestori siano autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue.

2. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti, definiscono e presentano alle province competenti un programma, approvato per quanto di competenza dall'AATO, sentito il parere dell'ARPAT, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015. La provincia autorizza l'esercizio allo scarico in via provvisoria e previa stipula tra le parti interessate di un accordo di programma che individui le priorità in relazione agli obiettivi del piano di tutela delle acque e le modalità di copertura finanziaria degli interventi.

Art. 27.

Norme transitorie e finali

1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all'entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell'art. 11, dell'attivazione della procedura di revisione del disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione necessaria.

2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e, comunque, non oltre quattro anni.

3. Fino all'adozione del piano di gestione di cui all'art. 114, del decreto legislativo, si applicano le previsioni dell'art. 11 in relazione al rilascio di acque da dighe e invasi.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti competenti in applicazione degli accordi stessi.

5. Qualora l'AATO non abbia ancora proceduto all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla legge regionale n. 81/1995, le funzioni previste all'art. 5, comma 2, continuano ad essere esercitate dal comune fino al sessantesimo giorno successivo all'affidamento.

Art. 28.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituita dalla seguente:

«b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo.»

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 è abrogata.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della legge regionale n. 5/1986.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, è abrogato il decreto del presidente della giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2006

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 maggio 2006.

06R0387

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2006, n. 12.

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del consiglio regionale della Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del 3 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile del consiglio regionale e stabilisce le norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del consiglio stesso, in armonia con la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania - e con l'art. 30 dello Statuto regionale.

2. La presente legge disciplina le forme di controllo sugli atti dei dirigenti del consiglio regionale.

TITOLO II

CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 2.

Procedimento

1. Il bilancio annuale di previsione del consiglio regionale, articolato in Unità Previsionali di Base, di seguito denominate UPB, è approvato dal consiglio regionale in apposita seduta, su proposta dell'ufficio di presidenza, entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente alla relazione previsionale e programmatica con la quale sono individuate le linee di attività per l'anno di riferimento.

2. La proposta di bilancio, assieme alla relazione di cui al comma 1, è approvata dall'ufficio di presidenza entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

3. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascun settore comunicano entro il 31 luglio al segretario generale e al dirigente responsabile in materia di bilancio e ragioneria i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l'anno seguente.

4. L'approvazione del bilancio di previsione del consiglio regionale precede l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le UPB definite nel bilancio del consiglio e il relativo ammontare.

Art. 3.

Struttura del bilancio

1. Le previsioni del bilancio annuale del consiglio regionale sono formulate in termini di competenza e di cassa.

2. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

3. Gli stati di previsione indicano per ciascuna UPB:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.

4. Nella parte entrata del bilancio è iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente, nonché l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. I fondi corrispondenti alle UPB sono riportati in più interventi, a loro volta suddivisi in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3, le norme di riferimento e l'eventuale carattere obbligatorio delle spese.

6. I capitoli di spesa possono essere ulteriormente disaggregati secondo criteri analitici funzionali.

Art. 4.

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nelle UPB destinate al funzionamento del consiglio regionale sono determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza e indicate al presidente della giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti.

2. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, approva entro il 30 ottobre eventuali ulteriori variazioni al bilancio di previsione del consiglio che si rendono necessarie:

a) a seguito dell'approvazione del rendiconto di cui al *Capo V*, relativo all'esercizio precedente;

b) relativamente ai capitoli e alle ulteriori disaggregazioni stabilite per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, nonché alle relative previsioni di spesa.

3. Le variazioni al bilancio apportate dall'ufficio di presidenza, ai sensi del comma 1, sono comunicate al consiglio regionale.

4. Nell'ambito degli stanziamenti definiti dal bilancio di previsione e dalle successive variazioni, il segretario generale, di concerto con il dirigente del settore bilancio e ragioneria, assegna ai singoli dirigenti responsabili di settore le risorse da destinare al finanziamento degli atti di rispettiva competenza.

5. I dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie, ai fini delle variazioni al bilancio del consiglio, segnalano periodicamente alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, i fabbisogni ulteriori e le economie determinatesi nel corso dell'attuazione delle attività programmate.

6. L'eventuale maggior fabbisogno che si rende necessario nel corso della gestione è deliberato dal consiglio, su proposta dell'ufficio di presidenza e comunicato a cura del presidente del consiglio alla giunta per i successivi adempimenti.

Art. 5.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza a spese non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio.

2. Per le variazioni al bilancio occorrenti ai fini della utilizzazione del fondo di riserva si applica la disposizione di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 6.

Servizio di tesoreria e di cassa

1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio del consiglio regionale è affidato, sulla base di uno specifico capitolato e tramite apposita convenzione, ad uno o più soggetti individuati attraverso licitazione privata, alla quale vengono invitati non meno di sette primari istituti di credito.

2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.

Capo II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7.

Realizzazione delle entrate

1. Dopo l'approvazione del bilancio annuale della Regione, la giunta regionale versa al consiglio i fondi corrispondenti alla UPB destinata al funzionamento del consiglio regionale. Il versamento è disposto con le modalità stabilite di intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio.

2. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento è commisurato alla durata dello stesso.

3. Nel bilancio del consiglio regionale confluiscono, con le modalità previste dalla legge regionale, anche entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio, tra cui i proventi da vendita di beni, da atti di liberalità, da corrispettivi per contratti, da convenzioni, da sponsorizzazioni e dagli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria.

4. Le entrate del consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

5. L'accertamento è a cura del dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o da un funzionario incaricato appartenente al medesimo settore.

Art. 8.

Minori entrate e residui attivi

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

2. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto di cui al Capo V.

Art. 9.

Ordini di incasso

1. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o dal funzionario da esso incaricato appartenente al medesimo settore.

2. Nella reversale sono indicati:

- a) l'esercizio finanziario di riferimento;
- b) la data di emissione;
- c) il numero d'ordine progressivo;
- d) la gestione in conto competenza o in conto residui;
- e) il capitolo cui è imputata l'entrata;
- f) il debitore o i debitori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;
- g) la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;
- h) la causale del credito;
- i) la situazione del capitolo al quale è riferita l'entrata;
- l) gli estremi dell'atto di accertamento.

3. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

Capo III

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 10.

Realizzazione delle spese

1. Le spese del consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

Art. 11.

Impegno

1. L'impegno di spesa è assunto con determina del dirigente responsabile del settore competente per materia, nei limiti degli stanziamenti dei capitoli o delle altre articolazioni del bilancio ad esso assegnate. I compiti del dirigente in ordine all'assunzione dell'impegno sono:

- a) provvedere alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
- b) proporre la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
- c) provvedere alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dal consiglio regionale a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell'esercizio, senza necessità di ulteriori atti, le somme dovute:

- a) per il trattamento economico dei membri del consiglio e della giunta regionale e per i relativi oneri accessori;
- b) per il trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e per i relativi oneri accessori;
- c) per i canoni di locazione, le utenze, le imposte e tasse;
- d) per commissioni bancarie e bolli di quietanza;
- e) per il trattamento economico dei dipendenti.

4. Le determine che comportano impegno di spesa sono preventivamente trasmesse al settore competente in materia di bilancio e ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'impegno.

5. Il visto di regolarità contabile non è apposto e la determina è rinviata al dirigente che la ha adottata, senza registrazione dell'impegno, nei seguenti casi:

- a) insufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- b) erronea imputazione della spesa;
- c) non corretta applicazione contabile della normativa fiscale;
- d) violazione di disposizioni della legge di contabilità o del presente regolamento.

6. Nella ipotesi di cui al comma 5, la struttura competente in materia di bilancio e ragioneria comunica al dirigente le modifiche o le integrazioni da apportare per la regolarizzazione e riproposizione della determina.

Art. 12.

Liquidazione

1. La liquidazione della spesa è disposta dal dirigente responsabile del settore competente per materia, o da altro dirigente o funzionario da esso incaricato e appartenente al medesimo settore.

2. Si procede a liquidazione a fronte di un creditore individuato, per un credito esigibile e determinato nel suo esatto ammontare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti dell'impegno assunto con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

4. Se la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulta inferiore all'impegno assunto, l'atto di liquidazione dichiara la conseguente economia di impegno.

5. L'atto di liquidazione della spesa è preventivamente vistato dalla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, per la verifica della corrispondenza contabile, per il riscontro della rispondenza tra impegno assunto e pagamento proposto, per l'accertamento della avvenuta registrazione.

Art. 13.

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concreta nell'emissione del mandato di pagamento firmato dal dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria o dal funzionario da esso incaricato e appartenente al medesimo settore.

2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.

3. Prima dell'approvazione del rendiconto di cui al *Capo V* possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui se il relativo importo risulta sulla base delle registrazioni contabili da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.

4. Nel mandato di pagamento sono indicati:

- a) l'esercizio finanziario di riferimento;
- b) la data di emissione;
- c) il numero d'ordine progressivo;
- d) la gestione in conto competenza o in conto residui;
- e) il capitolo e l'ulteriore eventuale disaggregazione cui è imputata la spesa;
- f) il creditore o i creditori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;
- g) l'importo lordo da pagare, indicato in cifre e in lettere;
- h) la causale del pagamento;
- i) la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;
- l) gli estremi dell'atto di liquidazione;
- m) l'importo di eventuali reversali connesse al mandato.

5. L'importo delle ritenute gravanti sui mandati è riscosso sulla base di apposite reversali.

6. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti più capitoli o ulteriori disaggregazioni di bilancio.

7. I mandati sono emessi in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

8. La struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, ricevuti dal tesoriere i mandati estinti, vi allega gli atti di impegno e di liquidazione nonché ogni altro documento giustificativo della spesa, curandone la conservazione.

Art. 14.

Residui ed economie di spesa

1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritte non possono essere mantenute nel conto dei residui.

3. Le somme iscritte negli stanziamenti in conto competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

4. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto ai sensi del *Capo V*.

5. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da mantenere verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

Art. 15.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate dal regolamento relativo alle spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale della Campania di cui alla deliberazione del consiglio regionale 13 maggio 1993, n. 45/7.

Art. 16.

Fondo economale

1. A determinate spese di minore importo si fa fronte con il fondo economale di cassa, il cui ammontare non può eccedere annualmente il tre per cento della spesa preventivata nel bilancio del consiglio regionale per la provvista di beni e servizi.

2. Il fondo economale è amministrato da un funzionario, denominato economo, ed uno o più sostituti incaricati dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria, scelti su proposta dell'economista nell'ambito del personale di qualifica direttiva assegnato alla struttura stessa. Detta funzione è assolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e non può essere conferita ulteriormente se non dopo cinque anni dalla prima nomina.

3. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria può, altresì, individuare nell'ambito del personale assegnato alla struttura stessa, un cassiere ed un suo sostituto per la gestione del servizio di cassa.

4. L'economista, di propria iniziativa, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola spesa, provvede ad urgenti spese:

- a) di stampa, legatoria, cancelleria, materiali di consumo per gli uffici, gli impianti o le attrezzature;
- b) di piccola manutenzione, riparazione e trasporto di mobili, arredi, attrezzature, macchinari, autoveicoli e impianti;
- c) di piccola manutenzione dei locali;
- d) di noleggio di attrezzature, impianti, automezzi;
- e) di acquisto di minute attrezzature, mobili, arredi.

5. Le spese di cui al comma 4, superiori ad euro 1.000,00 e fino ad euro 2.000,00 per ogni singola spesa, sono disposte dall'economista su ordinazione scritta del dirigente assegnatario delle risorse ai sensi dell'art. 4, comma 4.

6. L'economista provvede inoltre:

- a) al pagamento delle spese di rappresentanza di cui all'art. 15 secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza e fino all'importo di euro 2.000,00 per ogni singola spesa;
- b) al pagamento delle spese per colazioni di lavoro, in occasione di riunioni degli organi politici od riunioni tecniche, su ordinazione scritta rispettivamente del presidente del consiglio o del segretario generale, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola spesa;
- c) all'acquisto di abbonamenti, pubblicazioni, libri e materiale documentario, su richiesta dei consiglieri o dei singoli uffici previa autorizzazione, rispettivamente, del presidente del consiglio o del segretario generale, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola fornitura;
- d) al pagamento delle spese sostenute in occasione di particolari eventi e ricorrenze, su ordinazione scritta del presidente del consiglio e fino all'importo di euro 2.000,00 per ogni singola spesa;

e) al pagamento o rimborso di minute spese sostenute per comprovate esigenze di servizio, su autorizzazione dei competenti dirigenti di settore e fino all'importo di euro 500,00 per ogni singola spesa.

7. Gli importi di cui ai commi 4 e 6 si intendono comprensivi degli oneri fiscali.

8. L'economo provvede direttamente, indipendentemente dagli importi:

- a) alle spese postali, telegrafiche, telefoniche e a quelle per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e altre utenze;
- b) alle spese per canoni radiofonici e televisivi;
- c) alle spese per imposte, tasse e altri diritti erariali;
- d) alle spese di bollo, registro, rimborsi e spese contrattuali in genere;

e) alle spese per la biblioteca, relative ad abbonamenti e acquisti di libri, pubblicazioni e materiale documentario;

f) ad anticipazioni, per i consiglieri regionali e per il personale, di spese di viaggio e di missione o di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi di formazione.

9. L'economo, che è personalmente responsabile della regolarità delle spese disposte e dei pagamenti eseguiti, presenta periodicamente al dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria il rendiconto documentato, con riferimento alle categorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 8, delle spese sostenute.

10. Il dirigente approva il rendiconto e provvede al reintegro del fondo economale.

11. Il fondo, debitamente rendicontato, è restituito al termine dell'esercizio.

12. Sono tenute dall'economo le seguenti scritture:

- a) giornale di cassa relativo alla gestione del fondo economale;
- b) partitario generale dei fornitori.

13. Le scritture di cui al comma 12 sono inviate obbligatoriamente entro venti giorni dal termine di ogni trimestre alla commissione consiliare bilancio.

Capo IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 17.

Beni mobili

1. I beni mobili del consiglio regionale sono amministrati dal settore amministrazione ed economato il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

2. La responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni sono assegnati.

3. I dirigenti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono responsabili del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni, per omessa o carente vigilanza.

Art. 18.

Inventario

1. L'inventario del consiglio regionale è tenuto dalla struttura di cui all'art. 17, comma 1.

2. Nell'inventario è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio, la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

3. L'inventario indica per i singoli beni:

- a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
- b) il numero progressivo;
- c) il locale in cui sono collocati;
- d) la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto.

4. Ogni bene inventariato reca mediante apposita targhetta l'indicazione del numero attribuito nell'inventario.

5. Sui volumi è apposto un numero progressivo di inventario ed è indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che hanno una propria catalogazione.

Art. 19.

Readiconto inventariale

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il responsabile del settore amministrazione ed economato trasmette agli uffici di ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

2. L'inventario è aggiornato periodicamente e comunque ogni cinque anni.

Art. 20.

Competenze del settore amministrazione ed economato

1. Il settore amministrazione ed economato, oltre ad esercitare i compiti di cui ai precedenti articoli, provvede:

- a) alla gestione dell'elenco dei fornitori;
- b) all'acquisto, conservazione e distribuzione dei beni strumentali al funzionamento del consiglio, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 e delle altre disposizioni della presente legge;
- c) alla manutenzione dei mobili, immobili, impianti e attrezzature;
- d) alla gestione e contabilità dei magazzini, compresa la messa fuori uso dei beni e delle attrezzature non più utilizzabili;
- e) alle altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari.

2. La messa fuori uso di cui al comma 1, lettera d), è disposta su proposta dettagliatamente motivata del dirigente competente per materia.

3. I beni messi fuori uso sono destinati a finalità di pubblica utilità o alienati, secondo le disposizioni o i criteri definiti dall'ufficio di presidenza. I beni inutilizzabili sono messi fuori uso ed inviati allo smaltimento definitivo.

Capo V

RENDICONTO

Art. 21.

Risultati della gestione

1. I risultati della gestione del bilancio del consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale.

2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 22.

Procedimento

1. Il rendiconto della gestione è approvato dal consiglio regionale con il parere referente della commissione bilancio.

2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall'ufficio di presidenza e trasmessa alla commissione di cui al comma 1 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. La commissione esprime il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della commissione.

5. Al rendiconto annuale è allegata una relazione di verifica dei risultati della gestione in rapporto alle linee di attività ed ai programmi.

Art. 23.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

2. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento alle UPB e a ciascun intervento:

- a) le entrate di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all'esercizio successivo.

3. Il conto del bilancio si completa con il quadro generale riassuntivo, l'elenco delle variazioni e dei residui perenti.

4. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante può essere utilizzato come maggiore entrata nel bilancio del consiglio regionale relativo all'esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto.

Art. 24.

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali esistenti all'inizio e al termine dell'esercizio e il relativo valore in termini complessivi per categoria.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 25.

Compiti in materia di bilancio e ragioneria

1. Il settore bilancio e ragioneria ha il compito:

- a) di tenere le scritture contabili;
- b) di predisporre, d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture interessate, il bilancio preventivo, le relative variazioni, il rendiconto;
- c) di registrare gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;
- d) di emettere i mandati di pagamento;
- e) di segnalare eventuali deficit di bilancio;
- f) di predisporre rapporti periodici sull'andamento della gestione, su richiesta dell'ufficio di presidenza o del segretario generale;
- g) di inviare periodicamente alla commissione bilancio la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese;
- h) di trasmettere alla tesoreria copia del bilancio preventivo;
- i) di curare gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti consiliari.

Art. 26.

Scritture contabili

1. Le scritture contabili tenute dalla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria sono le seguenti:

- a) partitario degli accertamenti, contenente per ciascun capitolo di entrata la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, quelle rimaste da riscuotere;
- b) partitario degli impegni, contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, quelle rimaste da pagare;
- c) partitario dei residui, contenente per capitoli ed esercizio di competenza la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- d) giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi,

TITOLO III

ATTIVITÀ CONTRATUALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano l'attività contrattuale del Consiglio regionale per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di IVA, è inferiore a quello previsto per l'applicazione delle normative europee.

2. Le disposizioni stesse si applicano anche:

a) per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto dal comma 1, relativamente a fattispecie non regolate da normative europee, ovvero, se regolate, non in contrasto con esse;

b) per gli appalti misti di lavori, forniture e servizi, quando i lavori assumono un rilievo economico non superiore al cinquanta per cento dell'importo globale.

3. L'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici - e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Ai lavori e alle opere suddette si applicano le espresse disposizioni al riguardo e le altre disposizioni di cui al presente capo compatibili con la legge e il regolamento citati.

4. Sono altresì disciplinati dal presente titolo i contratti del consiglio regionale per prestazioni professionali o di consulenza e ricerca.

5. Tutte le attività contrattuali del consiglio regionale sono sottoposte alle previsioni e alle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità stipulato con l'ufficio territoriale del governo - Prefettura di Napoli.

Art. 28.

Programmazione

1. Lo svolgimento dell'attività contrattuale del consiglio regionale si ispira a principi di programmazione.

2. L'ufficio di presidenza, ai sensi della normativa statale in materia di lavori pubblici, adotta entro il trenta settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e delle opere di competenza del consiglio regionale e i relativi aggiornamenti e modifiche. Il programma adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi nel sito internet del consiglio regionale.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio del consiglio regionale, l'ufficio di presidenza delibera il programma annuale degli appalti del consiglio regionale.

4. Il programma annuale degli appalti contiene l'elenco delle forniture, servizi, lavori ed opere di cui si prevede l'acquisizione e la realizzazione nell'esercizio di riferimento, suddivisi per settori omogenei, con indicazione dell'importo e delle quantità presunte, del tipo di procedura di affidamento e dei tempi previsti per l'avvio della stessa, dei dirigenti responsabili del contratto, nonché, per i lavori e opere, del responsabile unico del procedimento. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, si applicano anche agli effetti della formazione del programma annuale degli appalti.

5. Il programma annuale degli appalti contiene, altresì, una sezione dove sono elencati gli incarichi professionali e di consulenza e ricerca, previsti all'art. 50, di cui se ne prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

6. Nel programma annuale sono elencati i lavori e le opere previsti nel programma triennale di cui al comma 2, in conformità all'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

7. Se circostanze sopraggiunte e imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nei programmi e l'urgenza non consente il preventivo adeguamento dei medesimi, il dirigente della struttura amministrazione ed economato, su richiesta del dirigente responsabile del contratto, provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione all'ufficio di presidenza.

8. Le procedure di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui, per sopravvenute esigenze, si rende necessario apportare variazioni non significative dell'importo contrattuale indicato nel programma annuale o occorre discostarsi dalle modalità di affidamento dell'appalto ivi previste.

9. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori e delle opere sono inviati, dopo l'approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici.

Art. 29.

Dirigente responsabile del contratto

1. Il dirigente preposto al settore nelle cui attribuzioni ricade per materia l'oggetto del contratto è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto. Esso è responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. Sono compiti del dirigente responsabile del contratto:

- a) proporre l'inserimento degli appalti di propria competenza nei programmi di cui all'art. 28;
- b) proporre la procedura di scelta del contraente tecnicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare;
- c) predisporre le specifiche tecniche ed economiche necessarie per la redazione dei capitolati e, in genere, per la formazione dei contratti;
- d) individuare i requisiti tecnici ed economici necessari per l'affidamento dell'appalto;
- e) procedere all'affidamento, in base all'aggiudicazione conseguente agli esiti di gara, e assumere i relativi impegni di spesa;
- f) stipulare i contratti e assumere i relativi impegni di spesa;
- g) procedere agli affidamenti di urgenza nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 5;
- h) procedere agli affidamenti di cui alle procedure speciali previste dall'art. 34;
- i) procedere agli adempimenti di cui all'art. 56;
- l) provvedere, nei limiti degli impegni assunti, a liquidare la spesa, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali;
- m) procedere alle verifiche e agli altri adempimenti necessari per l'esecuzione del contratto, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

3. Il dirigente responsabile del contratto, se non ritiene di riservare a se stesso tale funzione, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il relativo responsabile.

Art. 30.

Il responsabile del procedimento contrattuale

1. Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economico è responsabile del procedimento di formazione del contratto.

2. Sono compiti del settore amministrazione ed economico:

- a) redigere e proporre all'ufficio di presidenza il programma triennale dei lavori e delle opere, il programma annuale degli appalti, gli aggiornamenti e le modifiche di tali programmi;
- b) curare la pubblicazione dei programmi suddetti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e delle altre disposizioni interne, nonché disporre l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 28, comma 9;
- c) predisporre i capitolati d'onere e i relativi schemi;
- d) definire le procedure di scelta del contraente; indire le gare, approvarne il bando, la lettera di invito e il capitolato speciale; procedere alle relative pubblicazioni ai sensi del presente titolo;
- e) predisporre la documentazione per la partecipazione alle gare e approvare le relative schede; assumere gli atti di ammissione alla partecipazione; approvare il risultato di gara e comunicare le risultanze; curare gli adempimenti inerenti le cauzioni;
- f) comunicare al responsabile del contratto gli esiti delle gare, ai fini dell'affidamento e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- g) formare e gestire l'elenco annuale dei fornitori del consiglio regionale; curare nei casi previsti l'utilizzo di altri albi o elenchi; procedere alle trattative private e farne constare le risultanze ad eccezione di quelle previste dall'art. 47, comma 5;
- h) predisporre i contratti e gli atti aggiuntivi, curandone la conservazione;
- i) assistere il dirigente responsabile del contratto per gli adempimenti di competenza di questi in sede di formazione e di esecuzione del contratto, anche curando la stesura degli atti relativi;
- l) procedere, su istanza del dirigente responsabile del contratto, agli adempimenti previsti dall'art. 53, commi 3 e 4.

3. Il dirigente responsabile del procedimento di formazione del contratto, se non ritiene di riservare a se stesso tale funzione, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il relativo responsabile.

Art. 31.

Responsabile unico del procedimento per lavori e opere

1. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione relative ai singoli lavori ed opere di competenza del consiglio regionale è nominato un responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge n. 109/1994 e del regolamento di attuazione.

2. Il responsabile unico del procedimento ha le attribuzioni di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e al regolamento di attuazione ed è nominato dal dirigente responsabile della struttura competente, secondo le priorità indicate dal programma triennale dei lavori e delle

opere, di cui all'art. 28, e nei tempi utili alla redazione del progetto preliminare prima dell'inclusione del lavoro od opera nell'elenco annuale.

3. Il responsabile unico del procedimento è un tecnico e può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, nei limiti di importo e nei casi di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e al regolamento di attuazione.

4. Il responsabile unico del procedimento certifica, ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 4, e 28, comma 4, della legge n. 109/1994, la carenza in organico di personale o la sussistenza delle altre condizioni previste, che giustificano l'affidamento della progettazione e delle operazioni di collaudo a soggetti esterni all'amministrazione, individuati ai sensi della stessa legge.

5. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione per corrispettivi superiori ad euro 40.000,00 si procede alla formazione di un elenco a seguito di apposito avviso pubblico, nel quale sono indicati i lavori e le opere per le quali, sulla base della certificazione di cui al comma 4, si intende ricorrere a progettisti esterni. L'avviso è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e nel sito internet del consiglio regionale. I progettisti sono scelti motivatamente, sulla base dei *curricula* presentati e secondo criteri di rotazione.

6. Per gli incarichi di progettazione esterna superiori alla soglia di cui al comma 5, si procede ai sensi della legge n. 109/1994 e del regolamento d'attuazione.

7. I progetti per lavori ed opere, preliminari, definitivi ed esecutivi, sono approvati dall'ufficio di presidenza.

8. Ogni altra determinazione relativa all'esecuzione del lavoro od opera è approvata dal dirigente responsabile della struttura competente, su proposta del responsabile unico del procedimento.

9. Il rinvio alla legge n. 109/1994 si intende comprensivo delle modifiche apportate alla legge stessa; il rinvio al regolamento d'attuazione si intende riferito al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e alle successive modificazioni.

Art. 32.

Incentivi per lavori e opere

1. Gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori od opere comprendono gli oneri inerenti:

- a) la progettazione, la direzione dei lavori, gli studi e ricerche connessi;
- b) i piani di sicurezza e di coordinamento;
- c) le prestazioni professionali e specialistiche volte a fornire gli elementi necessari per il progetto esecutivo;
- d) la vigilanza, i sondaggi, le analisi, il collaudo.

2. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, è ripartita, per ogni singolo lavoro od opera, fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

3. La percentuale effettiva è così determinata:

- a) 1 per cento dell'importo a base di gara, quale quota relativa alla progettazione architettonica e funzionale; la percentuale è ridotta allo 0,30 per cento quando l'opera non necessita di elaborazione progettuale e grafica;
- b) 0,35 per cento dell'importo a base di gara, se la progettazione richiede la redazione di calcoli strutturali, illuminotecnici o impiantistici in genere;
- c) 0,15 per cento dell'importo a base di gara per la redazione del piano di sicurezza, se è richiesto per l'esecuzione dell'opera.

4. Le singole quote percentuali di cui al comma 3 sono portate ad economia, se le relative prestazioni non sono svolte dal personale di cui al comma 2, ma affidate all'esterno dell'amministrazione.

5. Il fondo formato ai sensi del comma 2 è ripartito, fra i soggetti di cui al comma medesimo, secondo i criteri deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio, d'intesa con la giunta regionale e con riferimento agli accordi con le organizzazioni sindacali aziendali.

6. Non si procede alla previsione e ripartizione del fondo di cui ai commi precedenti nel caso di lavori per la cui progettazione è sufficiente la redazione di semplici perizie di stima.

Art. 33.

Capitolati di oneri

1. L'ufficio di presidenza, su proposta del dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato, delibera il capitolato generale di forniture e servizi contenente le condizioni che si applicano alla generalità dei contratti del Consiglio regionale.

2. Il dirigente di cui al comma 1 può approvare schemi di capitolato speciale per distinte tipologie di contratto.

3. Per la formazione di capitolati speciali relativi a singoli contratti, il dirigente suddetto, nei casi in cui siano necessarie particolari competenze, può chiedere al segretario generale la nomina di una commissione, che può essere composta anche da consulenti esterni, se all'interno dell'amministrazione non si rinvenivano le competenze richieste.

Art. 34.

Procedure speciali

1. Il Consiglio regionale, ai fini della razionalizzazione, economicità e semplificazione dei procedimenti di appalto, di norma si avvale, anche per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, delle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2000 e all'art. 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2001.

2. In presenza delle convenzioni suddette o di convenzioni stipulate allo stesso fine ai sensi di successive disposizioni, il dirigente responsabile del contratto che decide di non ricorrere ad esse motiva espressamente le ragioni che determinano la mancata adesione. Gli importi stabiliti dalle convenzioni sono comunque assunti a base di gara e, nel caso opposto, il dirigente responsabile del contratto è tenuto ad analogia motivazione espressa.

3. I motivi delle mancate adesioni ai sensi del comma 2 sono riportati negli atti di avvio del procedimento e di conclusione del medesimo.

4. Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato relaziona annualmente all'ufficio di presidenza e al segretario generale sui casi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, evidenziando i risultati ottenuti sotto il profilo economico, procedurale e della qualità delle prestazioni. Sono fatti salvi gli adempimenti di competenza della struttura preposta al controllo di gestione.

Capo II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Sezione I

NORME COMUNI

Art. 35.

Procedure di scelta del contraente

1. Se l'amministrazione non si avvale delle convenzioni di cui all'art. 34, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

- a) procedure aperte - asta pubblica -;
- b) procedure ristrette - licitazione privata e appalto concorso;
- c) procedure negoziate - trattativa privata -, nei casi espressamente consentiti dalla presente legge;
- d) procedure telematiche - asta telematica e mercato elettronico.

2. Si intende per:

- a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;
- b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione;
- c) appalto concorso, la procedura per l'aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità e i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

d) trattativa privata, la procedura nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

e) asta telematica: la procedura che consente all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

f) mercato elettronico: la procedura che consente all'amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge.

Art. 36.

Criteri di aggiudicazione

1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:

- a) al prezzo più basso;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. In caso di procedura telematica da aggiudicare con il criterio di cui al comma 1, lettera a), il prezzo più basso può essere individuato anche tramite offerte a rilancio.

3. Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, anche nella lettera di invito.

4. In caso di gara indetta con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lettera b), gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati in ordine decrescente di importanza unitamente ai rispettivi punteggi; all'elemento prezzo non può essere attribuito un valore inferiore al cinquanta per cento del punteggio globale, salvo che nella procedura di appalto concorso o in presenza di specifici motivi da indicare espressamente, con riferimento alla particolarità della fornitura o del servizio.

Art. 37.

Forme di pubblicità

1. Nei casi in cui si procede ad asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando, il dirigente competente dispone la pubblicazione del bando di gara in forma integrale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania e per estratto in due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

2. Ogni semestre, la struttura competente provvede alla pubblicazione in forma cumulativa dell'avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato in forma integrale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. Della pubblicazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e in due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

3. Forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le pubblicazioni previste dal presente articolo nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 38.

Causa di esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale per delitti finanziari;
- c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

h) che si trovano in altra condizione prevista dalla legge statale come causa di esclusione.

2. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione;

b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria o che, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nelle procedure di gara, non forniscono i documenti richiesti dall'amministrazione.

Sezione II

PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

Art. 39.

Disposizioni generali

1. L'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnicorganizzativa ed economico-finanziaria, dimostrata mediante idonea documentazione, in conformità con quanto previsto nel bando di gara e secondo le disposizioni della normativa vigente.

2. Le domande di partecipazione e le offerte non vincolano l'amministrazione.

3. I soggetti concorrenti possono essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, relativamente ai requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria.

4. Gli inviti a gara sono diramati a mezzo del servizio postale di Stato mediante raccomandata.

5. A pena di inammissibilità, le offerte, insieme ai documenti richiesti, devono pervenire al Consiglio regionale secondo le prescrizioni e nei termini indicati nel bando o nella lettera di invito.

6. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

7. Non è ammessa la presentazione di più di un'offerta da parte della medesima ditta per la stessa gara, pena l'esclusione, né sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

8. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

9. Se non sono state presentate almeno due offerte la gara è dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.

10. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate previa verbalizzazione delle sedute svolte e chiusura della documentazione in apposito plico sigillato.

Art. 40.

Rilevazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

1. L'amministrazione acquisisce i dati necessari per la partecipazione alle gare, tramite apposite schede di rilevazione compilate a cura dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante della medesima, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

2. La scheda di rilevazione sostituisce la relativa documentazione ai fini della valutazione della domanda di partecipazione.

3. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base dei criteri di valutazione predeterminati nel bando, riferiti

a requisiti minimi, di norma consistenti in un punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

4. La struttura competente predispone schede tipo di rilevazione. Nell'ambito ditali schemi, il dirigente responsabile della struttura stessa approva, unitamente al bando di gara, la scheda pertinente.

Art. 41.

Presidenza e commissioni di gara

1. Le funzioni di presidente di gara sono svolte da un dirigente, nominato con decreto del presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni e da un dipendente in qualità di verbalizzante.

2. Quando si procede ad asta pubblica o licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle offerte è compiuto da una commissione tecnica composta dal Presidente di gara e da due membri nominati dal dirigente responsabile del contratto, scelti tra i dipendenti in possesso di competenze professionali nella materia oggetto di gara.

3. Quando si procede ad appalto concorso, l'esame e la valutazione dei progetti è svolta da una commissione interdisciplinare nominata dal segretario generale e composta da tre o cinque membri anche esterni all'amministrazione, nei casi e nei limiti in cui non si rinvencono nell'amministrazione le competenze richieste in rapporto alla natura della prestazione dedotta in contratto.

Art. 42.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorre pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

2. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio.

3. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico-amministrativa e ne è responsabile.

4. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario delle commissioni di cui all'art. 41.

5. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con determina del segretario generale a dipendenti di qualifica direttiva in servizio presso il Consiglio regionale. Con lo stesso atto di nomina dell'ufficiale rogante titolare, sono nominati uno o più sostituti per il caso di assenza o impedimento.

6. Il segretario generale, d'intesa con i competenti uffici della giunta regionale, può altresì avvalersi dell'ufficiale rogante della giunta.

Art. 43.

Asta pubblica

1. Quando si procede ad asta pubblica, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell'offerta:

- a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base di appalto;
- b) indicazione dell'importo complessivo;
- c) offerta a prezzi unitari.

3. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all'offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.

4. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettera c), ai concorrenti è inviato, unitamente alla lettera di invito, un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, se si riscontrano errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato.

5. In presenza di offerte identiche si procede a sorteggio.

6. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione tecnica di cui all'art. 41, comma 2, provvede all'individuazione della migliore offerta, sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati, con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

7. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua la valutazione tecnica in una o più sedute riservate.

8. Al termine della valutazione tecnica, la commissione in seduta pubblica procede:

a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;

b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;

c) alla valutazione dell'offerta economica, con le modalità stabilite nel capitolato speciale;

d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

9. Nelle procedure di cui al comma 6, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 44.

Liquidazione privata

1. Quando si procede a licitazione privata il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

2. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3. Gli stessi termini, di venti giorni e, in caso di motivata urgenza, di dieci giorni, valgono per il ricevimento delle offerte, a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi 2, 3, 4 e 5.

5. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi 6, 7, 8 e 9.

Art. 45.

Appalto concorso

1. Quando si procede ad appalto concorso, i termini minimi per il ricevimento delle domande di partecipazione e per il ricevimento delle offerte sono gli stessi di cui all'art. 44, commi 1, 2 e 3.

2. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede la commissione interdisciplinare di cui all'art. 41, comma 3, sulla base degli elementi di valutazione indicati con il corrispondente punteggio nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

3. Prima della seduta pubblica di gara, la commissione, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi, nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale di appalto.

4. Il presidente di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione, procede all'ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione stessa.

5. La commissione in una o più sedute riservate procede all'esame del progetto e all'attribuzione dei relativi punteggi.

6. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle offerte, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, per la verifica della regolarità formale, e li trasmette alla commissione.

7. La commissione, in seduta riservata, esamina le offerte economiche, assegna il relativo punteggio e propone al dirigente competente l'aggiudicazione.

8. La commissione può, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed integrazioni.

9. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 46.

Anomalia dell'offerta

1. Quando l'offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anormale o gravi squilibri fra i prezzi unitari, anche su segnalazione del dirigente responsabile del contratto, i presidenti di gara o la commissione, nei casi di cui agli articoli 43, 44 e 45, chiedono per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procedono alla relativa esclusione se le ragioni fornite non sono ritenute congrue. Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.

Sezione III

PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 47.

Trattativa privata

1. Si procede a trattativa privata plurima nei seguenti casi:

a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non supera euro 50.000,00;

b) quando l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso sono stati esperiti infruttuosamente, purché non siano modificate le condizioni iniziali dell'appalto;

c) quando ragioni d'urgenza, determinate da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, non consentono, come da espressa motivazione, il rispetto dei termini previsti per le procedure di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso.

2. La trattativa di cui al comma 1 è indetta con atto preliminare contenente l'approvazione della lettera d'invito e degli altri eventuali documenti occorrenti; alla trattativa sono invitati un numero di soggetti, ai sensi dell'art. 49, comma 7, tali da garantire una effettiva concorrenza e la massima apertura al mercato.

3. L'affidamento ad un partecipante che ha offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione, può essere disposto solo dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare la propria offerta sull'oggetto come ridefinito.

4. Si procede a trattativa privata diretta nei seguenti casi:

a) quando si tratta di acquisto di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale, ovvero di beni o servizi che un solo soggetto può fornire con i requisiti tecnici o artistici o il grado di perfezione richiesti, come da documentazione informativa e parere espresso dal dirigente responsabile del contratto;

b) quando si tratta di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventati necessari per il servizio oggetto del contratto suddetto, purché siano aggiudicati allo stesso soggetto che fornisce il servizio principale; si intendono complementari i servizi, di valore complessivo non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, che non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal servizio principale, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al perfezionamento del servizio principale;

c) quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventate necessarie per la fornitura oggetto del contratto suddetto, purché siano aggiudicate allo stesso soggetto tenuto alla fornitura principale; si intendono complementari le forniture, di valore complessivo non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, che non possono essere separate sotto il profilo tecnico o economico dalla fornitura iniziale, ovvero nei casi in cui il cambiamento del fornitore comporta per l'amministrazione l'acquisto di materiale di tecnica differente, il cui impiego o manutenzione comporta incompatibilità o difficoltà tecniche rilevanti;

d) quando si tratta di locazione di immobili destinati a sede degli organi e degli uffici del Consiglio regionale, ovvero di acquisto o uso a carattere oneroso di beni, per i servizi del Consiglio o per l'arredo degli immobili, di rilievo culturale, artistico, antiquariale;

e) quando si tratta di minute spese, non superiori ad euro 2.000,00, ordinate sul fondo economale.

5. Se il valore del contratto non supera euro 5.000,00, e sempre che l'urgenza lo rende necessario, può essere richiesta un'unica offerta, anche telefonicamente, via telefax, per telegramma o per posta elettronica, con l'obbligo per l'aggiudicatario di regolarizzare successivamente, per lettera, l'offerta stessa. Nella determina di affidamento si fanno constare le operazioni compiute.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 4 e 5, il dirigente responsabile del contratto motiva il ricorrere dei presupposti che consentono l'affidamento ed attesta la congruità della spesa sulla base di una documentata indagine di mercato.

7. Gli importi di cui al presente articolo, con l'eccezione delle minute spese di cui al comma 4, lettera e), si intendono al netto degli oneri fiscali e possono essere annualmente adeguati dall'ufficio di presidenza, sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Art. 48.

Trattativa privata con bando

1. Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto sia compreso fra euro 50.000,00 ed euro 100.000,00 al netto di IVA;

b) in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consentono la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione.

2. Si può procedere a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara anche per importi inferiori ad euro 50.000,00, con riferimento all'art. 47, comma 1, lettera a).

3. Il termine per il ricevimento delle domande e la presentazione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, ovvero a trenta giorni nel caso si prevede la diretta acquisizione dell'offerta.

Art. 49.

Elenco annuale dei fornitori del Consiglio

1. Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato provvede annualmente a formare un elenco dei fornitori cui attingere per l'affidamento dei contratti per i quali è previsto il ricorso alla trattativa privata plurima.

2. A tal fine, il dirigente di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale di cui all'art. 28, comma 3, dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania e, per estratto, in almeno due quotidiani nazionali con particolare diffusione in Campania, di un avviso contenente l'elenco delle forniture, servizi, lavori ed opere, suddivisi per settore, che si intendono affidare nell'esercizio di riferimento, sulla base del programma annuale suddetto, mediante trattativa privata plurima. Nei limiti stabiliti dalla legge statale, forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le modalità di pubblicazione previste.

3. Nell'avviso è specificato che le ditte interessate a partecipare alle procedure di affidamento, e che risultano in possesso dei requisiti indicati nell'avviso stesso, sono invitate a manifestare il loro interesse, in riferimento alle singole forniture, servizi o lavori, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

4. Sulla base delle domande pervenute e previa verifica dei requisiti, è compilato nei successivi venti giorni l'elenco annuale dei fornitori del consiglio regionale.

5. L'elenco è aperto a successive adesioni, fatte pervenire dalle ditte interessate nel corso dell'anno.

6. In riferimento ai singoli contratti da affidare, l'amministrazione provvede ad invitare un numero di ditte inserite nell'elenco compreso fra i seguenti parametri:

a) da tre a sette ditte per importi fino ad euro 10.000,00;

b) da cinque a quindici ditte per importi fino ad euro 30.000,00;

c) da sette a venti ditte per importi fino ad euro 50.000,00.

7. Nel caso che le ditte inserite nell'elenco eccedono il numero previsto per la partecipazione alla trattativa privata, per l'individuazione delle ditte da invitare si procede a sorteggio.

8. Per i contratti non previsti nel programma annuale e per i contratti che è necessario stipulare nel periodo iniziale dell'anno in cui non è stato ancora formato l'elenco annuale dei fornitori ci si avvale, rispettivamente, dell'elenco annuale in corso o di quello dell'anno precedente.

9. Per i contratti per i quali non sono inserite nell'elenco dei fornitori il numero minimo di ditte indicato al comma 7, il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato provvede all'integrazione attenendosi ai principi di effettiva concorrenza e di massima apertura al mercato, dandone atto nel provvedimento di indizione gara.

10. L'amministrazione non è vincolata a dar corso a tutti gli appalti previsti nel programma annuale e resta comunque salva l'applicazione dei principi di cui all'art. 34 e la facoltà di rinnovo dei contratti in corso, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 50.

Incarichi professionali e di consulenza e ricerca

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali, conferiti a persone fisiche che esercitano l'attività professionale individualmente o in forma associata, secondo la normativa vigente, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all'acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controllo ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consiglio regionale.

3. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, eccezionalmente, quando sono comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:

a) prestazione di alta specializzazione;

b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

4. Gli incarichi professionali il cui valore stimato sia inferiore ad euro 40.000,00, al netto di IVA, sono conferiti con determina del dirigente responsabile del contratto, previa valutazione del *curriculum* del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Dittale valutazione deve essere data espressa menzione nella determina di conferimento.

5. Gli incarichi di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia inferiore ad euro 20.000,00, al netto di IVA, sono conferiti con determina del dirigente responsabile del contratto a soggetti pubblici o privati, previa valutazione dei requisiti tecnicorganizzativi eventualmente richiesti, del *curriculum* del professionista che svolge l'incarico e della congruità degli elementi economici. Dittale valutazione è data espressa menzione nella determina di conferimento.

6. Gli incarichi professionali, di consulenza e di ricerca il cui valore stimato sia superiore ai limiti indicati, sono conferiti mediante trattativa privata preceduta dal bando di gara, con le modalità di cui all'art. 48. L'offerta migliore è individuata tramite la valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale, degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei curricula dei professionisti che svolgeranno l'incarico.

7. I *curricula* devono evidenziare le esperienze più significative, in un massimo di cinque, attinenti all'incarico da conferire.

8. In deroga a quanto disposto al comma 6, e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 31, si procede con espressa motivazione ad affidamento diretto quando un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

Capo II

IL CONTRATTO

Art. 51.

C a u z i o n e

1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette la costituzione della cauzione provvisoria è richiesta solo per l'aggiudicatario.

2. La cauzione è costituita in una delle seguenti forme:

a) deposito presso il tesoriere di numerano, vincolato per il ritiro al benessere dell'amministrazione;

b) deposito presso il tesoriere di titoli di stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;

c) prestazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione.

3. L'importo dell'cauzione provvisoria è di norma stabilito in misura pari al cinque per cento dell'importo stimato della spesa, oneri fiscali esclusi.

4. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

5. Nel caso l'aggiudicatario non si presenta a stipulare il contratto, l'amministrazione, attraverso il responsabile della procedura contrattuale, a titolo di penalità, incamera la cauzione. La penalità non si applica se la mancata stipulazione dipende da causa non imputabile all'aggiudicatario.

6. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario si converte in cauzione definitiva ed è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

7. La cauzione è svincolata dal responsabile della procedura contrattuale, su indicazione del responsabile del contratto, al determinarsi delle condizioni di cui al comma 6.

8. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'amministrazione.

9. Nelle procedure negoziate d'importo superiore ad euro 5.000,00, è richiesta, di norma, la costituzione di cauzione definitiva pari al cinque per cento dell'importo stimato della spesa, oneri fiscali esclusi.

Art. 52.

Stipula dei contratti

1. La stipula dei contratti avviene di norma entro trenta giorni dall'approvazione dei risultati della gara, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Se sopraggiunge un evento che rende superflua o dannosa la conclusione del contratto, il dirigente competente, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

3. I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante, se il contraente è stato individuato a seguito di procedura aperta o ristretta;

b) a mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta dell'amministrazione aggiudicatrice;

d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

4. È consentito l'utilizzo della firma elettronica nei casi e con le forme previste dalla normativa in vigore.

Art. 53.

Durata dei contratti

1. I contratti devono avere termine e durata certi.

2. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata in corso di esecuzione degli stessi, salvo che si tratti di proroga.

3. Il ricorso alla proroga è attivabile esclusivamente:

a) quando, in presenza di eventi imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali di durata del contratto; in tali casi il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione;

b) al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto, se previsto nel contratto.

4. Il rinnovo dei contratti può essere attivato una sola volta, per un periodo non superiore alla durata del contratto da rinnovare e comunque nel limite di importo previsto per l'originaria procedura di scelta del contraente. Ai fini del calcolo dell'importo si tiene conto, oltre che dell'importo del contratto rinnovato, anche di quello del contratto originario, comprensivo di eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi.

Art. 54.

Anticipazioni e revisione prezzi

1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati se lo consente la normativa statale vigente, nelle forme e nei modi da questa stabiliti.

2. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica e continuata la revisione dei prezzi è ammessa in conformità alla normativa statale vigente.

Art. 55.

Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa statale vigente.

2. L'amministrazione stabilisce nel bando di gara o nel capitolato speciale di appalto le parti della prestazione che non sono subappaltabili ed il concorrente indica in sede di offerta le parti della prestazione che intende subappaltare.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 56.

Aumento o diminuzione della prestazione

1. Se nel corso di esecuzione del contratto occorre un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente vi è tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione è contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

2. Se nel corso di esecuzione del contratto occorre un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, il dirigente competente provvede, previo consenso del contraente, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario; in ogni caso non può essere superato il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario. Ai fini del rispetto ditale limite devono essere considerati anche gli importi delle eventuali variazioni di cui al comma 1.

Art. 57.

Spese contrattuali

1. Le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione.

2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Art. 58.

Verifica e collaudo

1. Le forniture e i servizi oggetto del contratto sono sottoposti, prima della liquidazione della spesa, a verifica secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto o nel contratto.

2. Se l'oggetto del contratto riguarda forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione nominata con determina del dirigente responsabile del contratto e composta da tre esperti, scelti fra i dipendenti inquadrati nel ruolo distinto del Consiglio regionale.

3. Se tra i dipendenti non ci sono professionalità adeguate, alla commissione di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.

4. Non possono essere membri della commissione di collaudo coloro che hanno avuto parte nel procedimento contrattuale o si trovano in posizione di conflitto di interessi.

5. Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente dei danni causati all'amministrazione dall'inosservanza delle norme e prescrizioni che regolano l'attività di collaudo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini del presente titolo è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - e successive modificazioni.

Art. 60.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440-Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato - e successive modificazioni, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario - .

Art. 61.

Procedimenti in corso

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse secondo le disposizioni previgenti.

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 62.

I controlli preventivi

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti in via preventiva al visto di regolarità contabile, se comportano impegni di spesa, e al controllo di legittimità interno.

2. Il visto di regolarità contabile è apposto dal dirigente del settore competente in materia di bilancio e ragioneria.

3. Il controllo di legittimità è effettuato dal dirigente responsabile del settore competente per materia.

4. Gli atti che contengono impegni di spesa sono sottoposti al controllo preventivo, di legittimità se muniti del visto di regolarità contabile di cui al comma 2.

5. Le note di liquidazione, conseguenti agli atti di impegno, sono soggette solo al visto di regolarità contabile.

6. Ai fini del controllo preventivo di legittimità, gli atti adottati dai dirigenti, muniti del visto di regolarità contabile, sono visti per la legittimità dal dirigente del settore competente per materia.

7. Il dirigente del settore-competente per materia, nel caso di esito favorevole del controllo, vista l'atto, dandone contestuale comunicazione al dirigente che lo ha adottato.

8. Ai fini della verifica della legittimità il dirigente investito del controllo per quanto di competenza può formulare rilievi sull'atto soggetto a controllo, dandone comunicazione al dirigente che ha adottato l'atto e, per conoscenza, al segretario generale.

9. Il dirigente che ha adottato l'atto, se condivide i rilievi formulati, modifica o integra l'atto, ovvero ne decide il ritiro. L'atto modificato o integrato è trasmesso al dirigente del settore competente per materia, che ne verifica la conformità ai rilievi formulati e, nel caso di esito positivo della verifica, appone il visto, annotando la procedura seguita, e procede alle comunicazioni di cui al comma 7.

10. Il dirigente che ha adottato l'atto, se ritiene, sotto la sua responsabilità, di non adeguarsi ai rilievi, conferma l'atto e ne dà comunicazione alla struttura preposta al controllo, il cui dirigente appone il visto, annotando la procedura seguita, procede alle comunicazioni di cui al comma 7 e informa il segretario generale della conferma.

11. Gli atti dei dirigenti diventano esecutivi dalla data del visto da parte del dirigente del settore competente per materia, nelle forme con le procedure di cui ai commi 7, 9 e 10.

12. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i termini entro i quali deve essere esercitato, di norma, il controllo sugli atti dei dirigenti. Il decorso dei termini non dà luogo, comunque, a silenzio assenso.

13. La deliberazione di cui al comma 12 può inoltre stabilire ulteriori modalità per il controllo sugli atti dei dirigenti, nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 63.

Il controllo contabile successivo

1. Il controllo contabile sugli atti dei dirigenti del consiglio regionale che comportano impegno di spesa è altresì esercitato dalla commissione bilancio, organo di controllo sugli atti di spesa del consiglio regionale.

2. Trimestralmente l'ufficio di presidenza trasmette articolata relazione riferita all'andamento della gestione alla commissione bilancio.

3. La commissione comunica comunque trimestralmente all'ufficio di presidenza le proprie osservazioni in merito al controllo effettuato sugli atti di spesa e alla gestione contabile.

4. In occasione dell'espressione del parere sul rendiconto del consiglio regionale, la commissione presenta al consiglio una relazione generale sui risultati della propria attività di controllo.

5. Il bilancio di previsione del consiglio e le successive variazioni sono trasmessi in copia alla commissione bilancio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza della stessa.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 64.

Abrogazione

All'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni diversa norma di contrasto con essa.

Art. 65.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

20 giugno 2006

BASSOLINO

06R0379

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 8 2 6 *

€ **2,00**